CAMERA DEI DEPUTATI N. 3364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALIPRANDI

Norme per la cessione in proprietà di alloggi siti nel territorio del Piovese

Presentata l'8 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non occorre che mi dilunghi sulla gravità del fenomeno della carenza di abitazioni che porta tante famiglie alla ricerca di un tetto difficilmente reperibile. È di questi giorni il grave scandalo di affittopoli e ci si può chiedere se la cosiddetta prima repubblica abbia trattamenti di favore solo per i vip mentre la macchina burocratica si accanisce su normali cittadini. Sul territorio del Piovese, situato nella provincia di Padova, con il contributo del governo USA furono costruite 130 abitazioni, alcune su terreno di proprietà degli stessi inquilini. Si trattava di case molto modeste prive di qualsiasi servizio, migliorate dagli stessi abitanti nel corso degli anni a loro spese. Fin dagli anni '60 fu proposta agli inquilini la possibilità di acquistare le abitazioni, con la formula del riscatto, a quel tempo gestite dall'ISES (Istituto sviluppo edilizia sociale). Nel 1971 la gestione passò all'Istituto autonomo case popolari di Padova. La vendita veniva effettuata ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 513 del 1977. A stabilire il prezzo di ogni singola abitazione fu l'ufficio tecnico erariale. Nel 1985 numerosi inquilini saldarono sia il prezzo d'acquisto concordato sia quanto dovuto per condoni per le migliorie apportate. Per circa 30 alloggi su 130 la cessione avveniva regolarmente, per gli altri, nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo stabilito, le pratiche sono state bloccate. Questo in relazione ad un parere espresso dall'Avvocatura dello Stato in data 7 novembre 1987 e ai successivi pareri del Consiglio di Stato espressi il 30 maggio 1990 e il 28 maggio 1991. La motivazione ufficiale afferma che si tratta di alloggi costruiti ai

sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che si riferisce all'eliminazione delle case malsane, e non rientrano nella categoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come sono definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1972. I casoni sono considerati invece alloggi destinati a determinate categorie, limitate nel tempo e che una volta venuta meno tale destinazione, per esaurimento delle categorie stesse per le quali sono stati costruiti, dovrebbero passare al patrimonio disponibile dello Stato. Ci troviamo quindi di fronte ad inquilini che hanno acquistato la loro casa e che pur avendola regolarmente pagata si sono visti bloccare, con motivazioni per altro discutibili, la possibilità di riscattarla ritrovandosi nel ruolo di inquilini. Si ritiene indispensabile un intervento legislativo che sani questa situazione che si trascina da circa quaranta anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli immobili di proprietà dello Stato siti nel territorio del Piovese, ricadenti nei comuni di Piove di Sacco, Sant'Angelo, Arzergrande, Legnaro, Pontelongo e Brugine, costruiti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, già gestiti dall'Istituto autonomo case popolari (IACP) e assegnati in locazione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dei rispettivi comuni di appartenenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli IACP territorialmente competenti sono autorizzati a cedere in proprietà gli immobili di cui al comma 1 ai rispettivi assegnatari, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

3. Ai fini della cessione in proprietà, gli assegnatari degli alloggi di cui al comma 2, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 2 è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale con i medesimi criteri e modalità già adottati per cessioni in proprietà già definite di alloggi analoghi per tipologia costruttiva ed ubicazione territoriale, nonché sulla base degli incrementi proporzionali derivanti dalla variazione degli estimi catastali.

5. Le disposizioni di cui alla presente legge sono adottate anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3364
Lire 500